

### INFO RMC 06/02/2024

#### Oggetto: Nuovo Regolamento del RASD. Sospensione del termine per l'assolvimento dell'adempimento delle registrazioni sul LUL. Compatibilità tra le cariche elettive dei sodalizi e il lavoro sportivo.

Si riportano di seguito le principali novità in materia di enti sportivi dilettantistici e lavoro sportivo introdotti con i più recenti provvedimenti attuativi e di prassi amministrativa.

#### ✓ **Disposizioni attuative per il riconoscimento della personalità giuridica**

Con [Decreto del Dipartimento per lo Sport – Presidenza del Consiglio dei Ministri](#) del 29 gennaio 2024 è stato approvato il nuovo Regolamento del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD) che contiene disposizioni attuative della procedura – introdotta con la Riforma dello Sport – per la presentazione dell'istanza della personalità giuridica per le ASD, in deroga alle disposizioni ex d.p.r. n. 361/2000, che può essere avanzata contestualmente alla domanda di iscrizione al RASD\*.

Il Regolamento prevede che il **notaio** che redige l'atto costitutivo e lo statuto di una ASD o il verbale dell'assemblea straordinaria di una associazione già costituita quale associazione non riconosciuta, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente e la sussistenza del patrimonio minimo, **dopo aver comunicato il ricevimento dell'atto alla FSN/DSA/EPS affiliante** – indicata/o nell'atto medesimo – ai fini dell'ottenimento del riconoscimento ai fini sportivi, **deve depositarlo** entro 20 giorni **presso il RASD attraverso la piattaforma gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato** che risulta attiva dalla data odierna.

In caso di richiesta avanzata da ASD già iscritta al RASD, il notaio, verificata la documentazione, richiede direttamente al Registro – sempre tramite la piattaforma del Notariato – l'inserimento dell'associazione tra quelle con personalità giuridica.

Per le ASD **già in possesso della personalità giuridica** al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione al Registro, sarà cura del Dipartimento comunicare l'avvenuta iscrizione al Registro (nonché l'eventuale successiva cancellazione) entro 15 giorni alla Prefettura, Regione o Provincia autonoma competente.

Si ricorda che si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile **non inferiore a 10.000 euro**. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro non anteriore a 120 giorni rispetto alla data dell'atto costitutivo/statuto.

---

\* A tal fine l'istanza deve essere corredata dal rendiconto economico-finanziario o dal bilancio di esercizio approvato dall'assemblea e dal relativo verbale e, entro 30 giorni dalla relativa modifica, i verbali che apportano modifiche statutarie con gli statuti modificati nonché i verbali che modificano gli organi statutari e i verbali che modificano la sede legale.

La relazione è necessaria anche nel caso in cui la richiesta provenga da ASD già costituita, anche se il patrimonio è composto solo da denaro. In tal caso, tuttavia, questa può essere sostituita da una **situazione patrimoniale predisposta dall'organo amministrativo** (redatta con gli stessi criteri del bilancio) a condizione che l'organo di controllo o un revisore (anche esterno) ne attesti la corretta compilazione, non anteriore a 120 giorni rispetto la data dell'atto.

✓ **Attività sportive non riconosciute dal CONI/CIP**

Il nuovo Regolamento definisce altresì la procedura per il riconoscimento da parte del Dipartimento della natura sportiva delle attività **non** rientranti tra quelle svolte nell'ambito degli Organismi Sportivi Nazionali riconosciuti dal CONI o dal CIP.

Già con D.lgs. 120/2023, infatti, il Governo aveva previsto che, in mancanza di un organismo affiliante, la conformità dello Statuto di un sodalizio richiedente l'iscrizione al RASD avrebbe dovuto essere effettuata secondo i criteri stabiliti con un provvedimento del Dipartimento stesso.

Con l'approvazione del Regolamento si conferma pertanto quanto già rappresentato con precedente nota di Studio (*Info RMC 7-09-2023 - Nota di approfondimento sulle principali novità della Riforma dello Sport*) ossia che l'Autorità governativa si sia riservata uno spazio di riconoscimento ulteriore rispetto a quanto già in capo al CONI ed al CIP ed ai soggetti da questi riconosciuti nell'ambito dell'ordinamento sportivo.

Il nuovo Regolamento ha introdotto la possibilità per i soggetti non affiliati ad un Organismo sportivo riconosciuto dal CONI o dal CIP di richiedere **direttamente al Dipartimento per lo Sport il riconoscimento ai fini sportivi** a condizione che l'attività praticata, seppur non ricompresa tra quelle riconosciute nell'ambito dell'ordinamento sportivo, venga ritenuta rientrante nella definizione di "sport" di cui all'art. 2, lett. nn) del d.lgs. 36/2021 e ss.mm. ovvero "*nn) sport: qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli*".

✓ **Sospensione del termine per l'assolvimento dell'adempimento delle registrazioni sul LUL.**

Con Circolare n. 1/2023 l'INL chiarisce, a termine ormai pressochè scaduto, che per le collaborazioni coordinate e continuative sportive, l'obbligo di tenuta del libro unico del lavoro (LUL) da adempiersi entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento "*(e cioè entro il 30 gennaio 2024 per le collaborazioni intrattenute nel 2023)*, **non può evidentemente trovare applicazione, atteso che l'introduzione dello stesso termine presupponeva l'emanazione del citato D.P.C.M. entro il 31 dicembre 2023**".

L'INL rinvia quindi a un successivo Decreto del Governo l'individuazione di termini che, in sede di prima applicazione, dovranno essere effettivamente rispettati ai fini delle registrazioni sul LUL.

✓ **Compatibilità tra le cariche elettive dei sodalizi e il lavoro sportivo**

Con nota del 25/01/2024 il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, diversamente da quanto era stato comunicato con precedente nota del 4 dicembre u.s., ha definitivamente chiarito che i componenti degli organi direttivi dei sodalizi sportivi dilettantistici, pur svolgendo gratuitamente il mandato sociale elettivo, non rientrano nella categoria dei volontari e, pertanto, **non si ravvisano in tali casi le incompatibilità** di cui all'art. 29, comma 3, del D.lgs. 36/2021 e ss.mm.ii..

In altri termini, i componenti degli organi direttivi degli enti sportivi dilettantistici che svolgessero anche prestazioni sportive – sussistendone i presupposti di legge – possono instaurare rapporti di lavoro sportivo con i sodalizi di cui fanno parte.

Cordiali saluti

*Avv. Ernesto Russo*